

Proposta N° 148 / Prot. Data 11.05.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 138 del Reg. Data 15.05.2017	OGGETTO :	GRIMALDI ROSALIA C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PER TARSU ANNI 2003-2004 E 2005, NOMINA V/DIRIGENTE DR. FABIO RANDAZZO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15,15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il V/Segretario Generale, Dr. Francesco Maniscalchi, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Grimaldi Rosalia c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle di pagamento per TARSU anni 2003-2004 e 2005, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che la signora Grimaldi Rosalia in data 17/01/2017 ha trasmesso al Comune di Alcamo apposito ricorso, con prot. gen. n. 2807, impugnando il preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600002107000, avente ad oggetto un autoveicolo, e relativo a diversi atti di riscossione fra cui tre cartelle di pagamento per TARSU anni 2003-2004 e 2005.

Considerato che:

- relativamente agli anni d'imposta per cui è stato esperito ricorso, la riscossione della tassa *de quo* veniva effettuata per il tramite del Concessionario “Riscossione Sicilia spa”, in qualità di Agente della Riscossione, secondo quanto disciplinato dal DPR n. 602 del 29 settembre 1973;
- il Comune di Alcamo era unicamente tenuto, ai sensi dell'art. 72 c.1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, alla formazione e trasmissione dei ruoli principali al CNC (Consorzio Nazionale Concessionari) mediante supporto cartaceo o telematico;
- il Comune di Alcamo ha provveduto alla trasmissione dei ruoli relativi ai tributi comunali T.A.R.S.U. anni 2003-2004 e 2005 rispettivamente con note prot. n. 5833 del 03/11/2003, prot. n. 6435 del 13/10/2004 e prot. n. 5638 del 26/10/2005;

Rilevato che:

- l'atto prodromico al fermo amministrativo è costituito dalle cartelle di pagamento, la cui emissione compete all'Agente della Riscossione “Riscossione Sicilia spa” e non già al Comune di Alcamo, pertanto nessuna censura può essere rivolta al Comune sia con riferimento alla tempestività dell'adempimento a suo carico sia con riferimento alle modalità di notifica censurate dalla ricorrente;
- il Comune deve costituirsi in giudizio per rappresentare i fatti sin qui esposti;

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla sig.ra Grimaldi Rosalia;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Enza Maria Messina

IL V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.
Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Grimaldi Rosalia c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle di pagamento per TARSU anni 2003-2004 e 2005, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Grimaldi Rosalia c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle di pagamento per TARSU anni 2003-2004 e 2005, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Grimaldi Rosalia c/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo relativo alle cartelle di pagamento per TARSU anni 2003-2004 e 2005, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l'art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell'avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell'incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 09.05.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 11.05.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Maniscalchi

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1850

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 15.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il V/Segretario Generale
F.to Francesco Maniscalchi

Alcamo, li 15.05.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.05.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 15.05.2017

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 15.05.2017

F.to Santino Lucchese

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI.

RICORSO

per la **sig.ra Rosalia GRIMALDI**, nata a Palermo (PA), il 6 giugno 1961, C.F. GRM RSL 61H46 G273L, residente in Roma (RM), 00148, Via Bolgheri 73, sc. A in 1, assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. **Lorenzo Maria Cioccolini** (C.F. CCCLNZ88L09D488D – PEC: lcioccolini@pec.it – FAX: 06/56561045), con domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 4, D. Lgs. N. 546/1992: lcioccolini@pec.it,

- **ricorrente**

CONTRO

Riscossione Sicilia s.p.a., Direzione Provinciale di Trapani (Agente della Riscossione), di seguito per brevità Riscossione Sicilia, con sede in Trapani (TP), 91100, Piazza XXI Aprile 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Comune di Alcamo (Ente creditore), con sede in Alcamo (TP), 91011, Piazza Ciullo, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;

Comune di Monterosi (Ente creditore), con sede in Monterosi (VT), 01030, Via Urbano del Drago n. 37, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;

- **resistenti**

**PER L'ANNULLAMENTO O DICHIARAZIONE DI NULLITA',
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,**

del cd. Preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600002107000 sull'autoveicolo FIAT Panda 1.2 5p, targa EK593NW, inviato all'attrice in data 30 novembre 2016 a mezzo raccomandata A/R da Riscossione Sicilia, **e dei relativi seguenti atti della riscossione** (mai conosciuti dalla ricorrente prima) riportati al suo interno:

- 1) **Cartella di pagamento n. 29920040028547717000**, asseritamente notificata in data 22 novembre 2005, ruolo non indicato, relativa a **tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale del Comune di Alcamo dell'anno 2003**, per un totale di **euro 151,62** (comprensivo di spese di recupero, maggiorazioni, interessi e diritti di notifica);
- 2) **Cartella di pagamento n. 29920050023679449000**, asseritamente notificata in data 15 aprile 2006, ruolo non indicato, relativa a **tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, del Comune di Alcamo dell'anno 2004**, per un totale di **euro 148,65** (comprensivo di spese di recupero, maggiorazioni, interessi e diritti di notifica);
- 3) **Cartella di pagamento n. 29920060002627060000**, asseritamente notificata in data 31 agosto 2006, ruolo non indicato, relativa a **tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, del Comune di Alcamo dell'anno 2005**, per un totale di **euro 146,19** (comprensivo di spese di recupero, maggiorazioni, interessi e diritti di notifica);

- 4) Cartella di pagamento n. 29920130000947976000, asseritamente notificata in data 22 giugno 2013, ruolo non indicato, relativa a imposta comunale sugli immobili (ICI) del Comune di Monterosi dell'anno 2008, per un totale di euro 934,79 (comprensivo di spese di recupero, maggiorazioni, interessi e diritti di notifica);
- 5) Cartella di pagamento n. 29920140003746754000, asseritamente notificata in data 5 giugno 2014, ruolo non indicato, relativa a imposta comunale sugli immobili (ICI) del Comune di Monterosi dell'anno 2009, per un totale di euro 886,27 (comprensivo di spese di recupero, maggiorazioni, interessi e diritti di notifica);

nonché dei relativi presupposti ruoli, i cui estremi non sono conosciuti né conoscibili;
nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o connesso a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuti né conoscibili.

F A T T O

La sig.ra GRIMALDI (odierna ricorrente) ha ricevuto in data 30 novembre 2016 da Riscossione Sicilia a mezzo raccomandata A/R cd. Preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600002107000 sull'autoveicolo FIAT Panda 1.2 5p, targa EK593NW, auto alienata dalla medesima alla Società B&B Auto s.r.l. in data 14 maggio 2016, come da atto di trascrizione della vendita allegato in atti, e quindi in precedenza rispetto all'inizio della procedura di fermo.

Tale preavviso, oltre essere stato adottato da parte di una concessionaria del servizio di riscossione palesemente incompetente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973 per quanto riguarda le posizioni del Comune di Monterosi (VT), peraltro, risulta essere fondato su n. 5 Cartelle di pagamento che, per quanto di interesse nel presente giudizio, non sono mai state notificate all'attrice e, quindi, fanno ormai riferimento a crediti prescritti da svariati anni.

Infatti, la sig.ra Grimaldi dimora abitualmente in Roma ormai da quasi venti anni, ovvero dall'anno 2000 (cfr. buste paga dell'attrice allegate in atti, da cui risulta che la medesima era impiegata in Roma a partire dal 2 maggio 2000 presso la Società Euroneb Centro Servizi SRL e, poi, dal 3 maggio 2006, presso la Società 2 Biemme Centro Servizi s.a.s. in Roma), mentre è plausibile, posto che l'Agente della Riscossione è la Direzione Provinciale di Trapani di Riscossione Sicilia s.p.a., che tali atti siano stati recapitati in una delle precedenti residenze che la stessa aveva, prima dell'anno 2000, in provincia di Trapani; ciò sempre se tali atti siano stati oggetto di una qualsivoglia procedura di notificazione, fatto che si contesta formalmente essere avvenuto.

Di conseguenza, nei confronti delle Cartelle di pagamento suddette e del successivo atto di preavviso di fermo amministrativo (e dei presupposti estratti del ruolo), si propone la presente il presente atto di ricorso per il loro annullamento/dichiarazione di nullità, in quanto tali atti sono manifestamente illegittimi/nulli/inesistenti e tutti i crediti vantati dagli Enti comunali risultano essere ormai prescritti per decorso del relativo termine per i seguenti motivi di

D I R I T T O

A. NEL MERITO, INVALIDITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI.

Tutti gli atti adottati da Riscossione Sicilia sono invalidi, in quanto nulli ed illegittimi per i motivi individuati ai seguenti punti.

* *

1. Invalidità del preavviso di fermo avente ad oggetto un autoveicolo non di proprietà dell'interessata, per manifesta incompetenza territoriale e per nullità derivata dalla nullità delle cartelle presupposte mai notificate all'attrice e, quindi, per fare riferimento a crediti ormai prescritti.

Il preavviso di fermo in questione risulta essere illegittimo, sotto una pluralità di diversi profili.

In particolare:

- a) il preavviso risulta fare riferimento all'autoveicolo FIAT Panda 1.2 5p, targa EK593NW, sull'erroneo presupposto che questo sia di proprietà dell'attrice; tale auto è stata, in realtà, alienata dall'attrice alla Società B&B Auto s.r.l. in data 14 maggio 2016, come da atto di trascrizione della vendita allegato in atti, e quindi **in precedenza rispetto all'inizio della procedura di fermo (atto in data 1 settembre 2016, comunicato a mezzo raccomandata in data 30 novembre 2016); di conseguenza, il preavviso di fermo è illegittimo per manifesta violazione dell'art. 86, del D.P.R. n. 602/1973 ⁽¹⁾;**
- b) l'atto adottato da Riscossione Sicilia risulta, poi, essere viziato sotto il profilo della competenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973 ⁽²⁾:
 - b1) tale norme impone al concessionario che deve operare al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza di delegare un concessionario del servizio competente nel territorio di interesse;
 - b2) posto che Riscossione Sicilia può operare solamente nell'ambito territoriale della Regione siciliana e che la riscossione è stata dalla medesima posta in essere nei confronti dell'attrice residente nella Regione Lazio - fatto di cui l'Ente era pacificamente a conoscenza dato che il preavviso è stato comunicato all'attrice nella propria residenza in

¹ "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".

² "Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere".

Roma – il preavviso in questione è manifestamente illegittimo, in linea con la pacifica giurisprudenza sul punto (cfr. CTP Como, n. 31/2015; CTR Lombardia, n. 1379/2015);

- c) il preavviso, inoltre, è illegittimo in quanto facente riferimento a:
- c1) cartelle di pagamento a loro volta nulle (per i motivi di cui al successivo punto 2);
 - c2) crediti ormai prescritti (per i motivi di cui al successivo punto 3).

* *

2. Nullità/illegittimità/inesistenza delle Cartelle di pagamento per incompetenza territoriale e per inesistenza/nullità insanabile della notifica.

In secondo luogo, viene in rilievo la invalidità delle Cartelle di pagamento oggetto del giudizio, la quale è fondata su due distinti profili.

In particolare:

- a) le Cartelle di pagamento, così come il preavviso di fermo, relative ai crediti del Comune di Monterosi (VT) sono state adottate da parte di un concessionario della riscossione incompetente (cioè, Riscossione Sicilia), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973 (cfr. precedente punto 1, lett. b);
- b) tutte le Cartelle di pagamento non sono mai state notificate all'attrice; per l'ipotesi in cui queste siano state oggetto di un procedimento di notifica presso una precedente residenza dell'attrice nella provincia di Trapani, si rileva quanto segue:
 - b1) in via generale, la notifica, secondo pacifica giurisprudenza, per essere valida deve essere effettuata presso la dimora abituale del destinatario, altrimenti questa risulta essere viziata e, quindi, invalida; in proposito, la residenza anagrafica non risulta essere un elemento determinante per stabilire la dimora abituale, ma solamente un indice presuntivo che è suscettibile di prova contraria ⁽³⁾;

³ Si riportano le seguenti pronunce:

- a) Cass. Civ., Sez. Trib., 30 settembre 2016, n. 19535: “è principio affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza della sua dimora di fatto nel luogo in cui la notificazione ha avuto luogo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008; Cass., Sez. 3, 25 luglio 2003, n. 11562)”;
- b) Cass. Civ. Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito”;
- c) Cass. Civ., Sez. VI, 4 dicembre 2014, n. 25713: “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del

- b2) nella specie, le eventuali notifiche effettuate negli anni 2005, 2006, nuovamente 2006, 2013 e 2014 da parte di Riscossione Sicilia presso una precedente residenza dell'attrice nella Provincia di Trapani risultano essere viziose in quanto questa ha la propria dimora abituale in Roma dall'anno 2000 (cfr. n. 2 buste paga già citate nella parte in "fatto"); da ciò deriva l'inesistenza o insanabile nullità delle notifiche inesistenti o insanabilmente nulle ⁽⁴⁾;
- b3) da tale circostanza deriva la nullità/inesistenza/illegittimità delle Cartelle di pagamento, le quali non sono mai state notificate nei confronti dell'opponente, poiché è *"la stessa natura recettizia del provvedimento impositivo che implica l'essenzialità della notificazione ai fini del giuridico perfezionamento della fattispecie costitutiva del provvedimento stesso. La cartella di pagamento è destinata ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, in quanto finalizzata alla realizzazione della pretesa impositiva e pertanto, per esistere giuridicamente come provvedimento impositivo, non è sufficiente che esso sia emesso, occorrendo viceversa l'acquisizione di rilevanza esterna, intesa come attitudine ad incidere nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, l'atto non esiste come provvedimento impositivo se non ha rilevanza giuridica rispetto ai terzi ed a tal fine è essenziale la notificazione. Qualora quest'ultima sia illegittima il provvedimento impositivo giuridicamente non può dirsi venuto ad esistenza in quanto per avere rilevanza giuridica deve essere potenzialmente idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridica del contribuente, rendendo*

consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna".

⁴ Si riportano le seguenti pronunce:

- 1) Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3909: *"La notificazione è qualificabile come inesistente soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta, invero, l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo affetta la notifica da semplice nullità"*;
- 2) Cass. Civ., Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3648: *"La notificazione dell'impugnazione è inesistente quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell'atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è invece ravvisabile. In particolare la notifica del ricorso per cassazione al codifensore costituito, privo della qualità di domiciliatario della parte medesima per il giudizio di appello deve ritenersi nulla e non inesistente poiché il professionista presso cui la notifica è avvenuta è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è sanata ove questo ultimo si costituisca in giudizio"*;
- 3) Cass. Civ., Sez. Trib., 18 dicembre 2013, n. 282825: *"È inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione"*.

azionabile la pretesa impositiva" (cfr. CTP Parma, Sez. Prima, 15 maggio 2015, n. 340/01/15).

**

3. Avvenuta estinzione dei crediti azionati dalle Amministrazioni resistenti per prescrizione.

Infine, tutti i crediti sono prescritti per avvenuto decorso del relativo termine di legge.

In proposito si distinguono i crediti vantati dal Comune di Alcamo (relativi a tasse smaltimento rifiuti) e dal Comune di Monterosi (relativi a ICI), in quanto, seppure condividono il medesimo termine di prescrizione quinquennale, mantengono dei profili che li differenziano.

In particolare:

- a) con riferimento ai crediti vantati dal Comune di Alcamo, relativi a tasse di smaltimento rifiuti per gli anni di imposta ~~2003, 2004 e 2005~~: il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile secondo la giurisprudenza pacifica (si veda per tutte Cass. Civ. n. 4283/2010) **risulta essere maturato dopo l'avvenuta (asserita) notifica delle relative Cartelle di pagamento rispettivamente avvenuta negli anni 2005, 2006 e, nuovamente, 2006, a prescindere dalla validità o meno della notifica delle Cartelle;**
- b) con riferimento ai crediti vantati dal Comune di Alcamo, relativi a ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009: il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) **risulta essere maturato a causa della mancata (o nullità/inesistenza) notifica delle relative Cartelle di pagamento.**

X per fine o modo x

II. IN VIA CAUTELARE, SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA'.

Dal punto di vista del *fumus boni juris*, non possono esservi dubbi circa la manifesta fondatezza delle doglianze sollevate al precedente par. I.

Dal punto di vista del *periculum in mora*, le pretese delle Amministrazioni resistenti sono oggettivamente idonee a provocare in capo alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, data la rilevanza della somma in questione (superiore ad euro 2.000,00) per il reddito della ricorrente, la quale ha anche a carico un figlio minore alle cui esigenze deve provvedere economicamente.

Ciò, nella ponderazione degli interessi in gioco, deve portare il Giudice a tutelare maggiormente l'interesse della ricorrente a non subire procedure esecutive ingiuste, rispetto

all'interesse dell'Amministrazione a procedere alla immediata riscossione della propria pretesa (interesse che è comunque tutelato mediante gli istituti degli interessi e delle sanzioni da ritardo) ⁽⁵⁾;

P.Q.M.

la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il presente ricorso venga accolto e che gli atti o provvedimenti impugnati, nelle parti specificatamente indicate in epigrafe, previa loro sospensione, vengano dichiarati nulli o annullati per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.

Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore della causa è pari ad euro 2.267,52, con pagamento del contributo unificato nella misura pari a euro 30,00.


Si specifica che al presente atto è allegata anche istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/92.

Si producono i seguenti documenti:

1. Preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600002107000 sull'autoveicolo FIAT Panda 1.2 5p, targa EK593NW, inviato all'attrice in data 30 novembre 2016 a mezzo raccomandata A/R da Riscossione Sicilia;
2. Copia dell'atto di trascrizione n. 489/2016 della vendita dell'autoveicolo interessato in data 14 maggio 2016, dell'ACI, Ufficio Provinciale di Roma;
3. Atto di assunzione in data 2 maggio 2000 presso Euroneb Centro Servizi s.r.l. in Roma (e prima busta бага);
4. Busta paga della società 2 Biemme Centro Servizi s.a.s. per attività lavorativa in Roma con assunzione in data 3 maggio 2006.

Roma, 12 gennaio 2017

(avv. Lorenzo Maria Cioccolini)



⁵ Sul punto, si veda ad esempio **Comm. Trib. Reg. Trieste, Sez. X, 16 dicembre 1999, n. 15**: *“La sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata in cassazione, è legittima qualora il danno grave ed irreparabile consiste nell'eccezionale sproporzione tra il pregiudizio sofferto dal debitore per l'esecuzione della sua obbligazione e il vantaggio ottenuto dal creditore; l'intervenuta notifica della cartella di pagamento, con la quale si avvia la procedura esecutiva alla quale farà seguito l'atto di pignoramento a carico della proprietà immobiliare del contribuente e la successiva vendita all'incanto, comporta la gravità ed irreparabilità del danno, più apprezzabile in proporzione all'interesse dell'amministrazione finanziaria all'immediata conoscenza del tributo riscuotibile e alla grave perdita che può derivare al contribuente con la vendita dei propri beni immobili”*.

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

la **sig.ra Rosalia GRIMALDI**, come prima rappresentata, assistita e difesa, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che le Amministrazioni resistenti, come individuate in epigrafe, accolgano in via amministrativa le richieste formulate nel ricorso, il quale non sarà oggetto di discussione, nemmeno cautelare, prima di avere ricevuto una risposta e, comunque, non prima dei 90 giorni di legge.

Si allegano alla presente:

Si producono i seguenti documenti:

1. Preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600002107000 sull'autoveicolo FIAT Panda 1.2 5p, targa EK593NW, inviato all'attrice in data 30 novembre 2016 a mezzo raccomandata A/R da Riscossione Sicilia;
2. Copia dell'atto di trascrizione n. 489/2016 della vendita dell'autoveicolo interessato in data 14 maggio 2016, dell'ACI, Ufficio Provinciale di Roma;
3. Atto di assunzione in data 2 maggio 2000 presso Euroneb Centro Servizi s.r.l. in Roma (e prima busta paga);
4. Busta paga della società 2 Biemme Centro Servizi s.a.s. per attività lavorativa in Roma con assunzione in data 3 maggio 2006.


Si dichiara che il valore della controversia ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 è pari ad euro 2.267,52.

Si comunica in ogni caso la propria disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

L'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, dovranno essere recapitate nel domicilio eletto dalla ricorrente.

Roma, 12 gennaio 2017

(avv. Lorenzo Maria Cioccolini)



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta sig.ra Rosalia Grimaldi, nata a Palermo (PA), il 6 giugno 1961, C.F. GRM RSL 61H46 G273L, residente in Roma (RM), 00148, Via Bolgheri 73, sc. A in 1, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, l'avv. Lorenzo Maria Cioccolini, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre motivi aggiunti, reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo altresì domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/1992, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, all'indirizzo PEC: lcioccolini@pec.it.

Roma, 4 gennaio 2017

Visto, per autentica

(sig.ra Rosalia Grimaldi)

Rosalie

(avv. Lorenzo Maria Cioccolini)

Lorenzo Maria Cioccolini


pec
Lorenzo Maria Cioccolini

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Lorenzo Maria Cioccolini, autorizzato in base alla legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata il 23 settembre 2016, n. 331/2016 not. previa iscrizione nel mio registro cronologico, per conto della sig.ra Rosalia GRIMALDI, ho notificato il su esteso atto di ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, con in calce l'originale della procura speciale alle liti a:

1) **Riscossione Sicilia s.p.a., Direzione Provinciale di Trapani** (Agente della Riscossione), con sede in Trapani (TP), 91100, Piazza XXI Aprile 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76762228264-8 (cron. n. 12/2017), spedita dall'Ufficio postale di Roma

2) **Comune di Alcamo** (Ente creditore), con sede in Alcamo (TP), 91011, Piazza Ciullo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76762228260-3 (cron. n. 13/2017), spedita dall'Ufficio postale di Roma



3) **Comune di Monterosi** (Ente creditore), con sede in Monterosi (VT), 01030, Via Urbano del Drago n. 37, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76762228259-1 (cron. n. 14/2017), spedita dall'Ufficio postale di Roma